



AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE

(ex ATC Torino)
Corso Dante, 14 - 10134 Torino (To)
tel. +39 01131301 (ric. aut.) - Fax +39 011 3130425
P.I. 00499000016 e-mail: protocollo@atc.torino.it Pec: atc@pec.atc.torino.it
sito internet: <http://www.atc.torino.it>



BANDO DI CONCORSO

per l'assegnazione in locazione di 8 alloggi siti in Torino, nel Complesso Santa Caterina di via Pirano, via Sansovino, corso Cincinnato, via Parenzo, e costruiti con i finanziamenti della Legge 137/52 e smi e destinati ai profughi.

REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

possono partecipare al presente bando di concorso:

a1) Le persone in possesso della qualifica di profugo, dimostrata mediante esibizione di apposita certificazione rilasciata dalla Prefettura o altra documentazione rilasciata da Associazioni ed Enti regolarmente autorizzati dallo Stato, ritenuta accoglibile ad insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice. Tale documentazione deve dimostrare che il richiedente ha goduto dell'assistenza o delle provvidenze riservate ai profughi dalle leggi dello Stato;

a2) le persone, legate da rapporto coniugale o parentale (entro il secondo grado in linea diretta ovvero in linea collaterale) con una persona in possesso della qualifica di profugo, che facciano parte o abbiano fatto parte del nucleo familiare di questo (con l'onere di documentare la qualità di profugo in capo alla persona cui si riferiscono);

sulla base del possesso dei seguenti requisiti:

- b) cittadinanza italiana;
- c) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale in uno dei Comuni compresi nell'ambito del territorio regionale;
- d) non essere titolare di diritti esclusivi di proprietà o di altri diritti reali esclusivi di godimento su alloggio di categoria catastale A1, A2, A7, A8, A9 e A10 ubicato nel territorio regionale;
- e) non essere titolare di diritti esclusivi di proprietà o di altri diritti reali esclusivi di godimento su alloggio di categoria catastale A3, A4, A5 e A6, ubicato nel territorio regionale, idoneo al proprio nucleo familiare, nel rispetto dei parametri di cui al D.M. 5 luglio 1975 e s.m.i.;
- f) assenza, in capo ai soggetti di cui ai punti a1) e a2), di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato concesso in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici;
- g) non essere assegnatario di alloggio di edilizia sociale nell'ambito del territorio regionale;

- h) non avere ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione;
- i) non essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia sociale.

Tali requisiti devono essere posseduti da ciascun componente del nucleo familiare di colui che fa richiesta di partecipazione al bando, alla data di approvazione dello stesso, fatta eccezione per i requisiti di cui alle lettere c) ed e) che sono limitati al solo richiedente.

Tutti i requisiti devono permanere al momento dell'assegnazione e della stipula della convenzione di assegnazione, nonché successivamente alla stessa.

L'ente gestore, riscontrando il venir meno di uno o più requisiti, comunica all'interessato la perdita del diritto alla locazione dell'alloggio.

DEFINIZIONI

NUCLEO: Per nucleo familiare richiedente si intende la famiglia composta da coloro che risultano iscritti nella famiglia anagrafica, come definita dall'art. 4 del D.P.R. 223/1989, con esclusione dei soggetti legati da rapporto di lavoro.

REDDITO: la situazione economica del nucleo familiare non pregiudica la partecipazione al bando ma viene utilizzata per determinare il punteggio da attribuire ai concorrenti. Per tali fini si deve tener conto dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al D.P.C.M. n. 159 del 3/12/2013 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente).

MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso dovranno essere debitamente compilate e sottoscritte dal richiedente utilizzando esclusivamente i moduli appositamente predisposti, pena l'esclusione.

Dovranno essere presentate, nel periodo dal 05/08/2025 al 31/10/2025, con una delle seguenti modalità:

- Trasmissione via PEC (Posta Elettronica Certificata) al seguente indirizzo: atc@pec.atc.torino.it applicando il contrassegno telematico imposta di bollo da Euro 16 e allegando copia del documento di identità in corso di validità (per il rispetto del termine di scadenza, farà fede la data di spedizione della PEC);
- Spedizione tramite posta raccomandata A.R. al seguente indirizzo: ATC DEL PIEMONTE CENTRALE - Corso Dante 14 – 10134 – Torino, applicando la marca da bollo da Euro 16 e allegando copia del documento di identità in corso di validità (per il rispetto del termine di scadenza, farà fede la data di spedizione della raccomandata A.R.);
- Presentazione diretta della domanda presso gli sportelli del salone al pubblico di ATC DEL PIEMONTE CENTRALE - Torino, Corso Dante 14 applicando la marca da bollo da Euro 16;

Non saranno prese in considerazione le domande presentate dopo la scadenza del termine.

La domanda dovrà essere redatta nel rispetto dei principi di semplificazione delle certificazioni amministrative (D.P.R. 445 del 28/12/2000). Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiara-

zioni rese, fermo restando quanto previsto ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

È fatto obbligo ai richiedenti di eleggere domicilio per le notificazioni e le comunicazioni relative al bando, indicandolo nell'apposito spazio previsto nel modulo di domanda.

CONDIZIONI CHE DANNO DIRITTO A PRECEDENZA

O A PUNTEGGIO PREFERENZIALE:

possedute alla data di pubblicazione del bando

PRECEDENZA:

la qualità di profugo di cui al punto a1) costituisce titolo di precedenza rispetto ai soggetti di cui al punto a2).

Nel caso vi siano più soggetti di cui al punto a2) che partecipano, presentando più domande separate, in quanto coniugi o parenti di un medesimo soggetto avente la qualità di profugo, colui tra loro che ha il miglior punteggio in graduatoria mantiene tale posizione (in caso di parità di punteggio si procede tramite sorteggio), mentre i rimanenti vengono preceduti dal soggetto o dai soggetti di cui al punto a2), che, appartenenti a un altro nucleo familiare, partecipano (singolarmente e/o congiuntamente) presentando un'unica domanda, in quanto coniugi o parenti di un medesimo soggetto avente la qualità di profugo.

PUNTEGGIO PREFERENZIALE:

- a) richiedenti che abbiano superato il 65° anno di età, non svolgano entrambi alcuna attività lavorativa, vivano soli o in coppia quali coniugi o conviventi more uxorio, anche con un minore o più minori a carico: punti 3;
- b) richiedenti nel cui nucleo siano presenti invalidi con percentuale di invalidità compresa fra l'80% e il 100%: punti 3;
- c) richiedenti nel cui nucleo siano presenti disabili con percentuale di invalidità compresa fra il 67% e il 79%: punti 2;
- d) richiedenti che debbano abbandonare l'alloggio a seguito di sentenza esecutiva di sfratto (non motivata da morosità): punti 3;
- e) richiedenti che debbano abbandonare l'alloggio a seguito di monitoria di sgombero (non motivata da morosità): punti 5;
- f) nucleo familiare fino a quattro componenti in cui siano presenti minori: punti 1;
- g) nucleo familiare oltre i quattro componenti in cui siano presenti minori: punti 2;
- h) essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a euro 6.000,00: punti 3;
- i) essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a euro 12.000,00: punti 2;
- l) essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a euro 18.000,00: punti 1;

m) richiedenti residenti nel territorio della Città metropolitana di Torino: punti 3;

n) richiedenti residenti nel rimanente territorio regionale: punti 1.

Non sono cumulabili i punteggi di cui alle lettere b) e c) nonché quelli di cui alle lettere d) ed e), f) e g).

Nel caso di parità di punteggio l'ordine in graduatoria verrà disposto mediante sorteggio.

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Considerato che gli alloggi per i profughi, di cui alla Legge n. 137/1952, sono esclusi, così come previsto dall'art. 2-punto 3-comma d), dall'applicazione della Legge Regione Piemonte n. 3/2010 che, tra l'altro, disciplina la composizione della Commissione preposta alla formazione della graduatoria, sarà istituita apposita Commissione speciale presso ATC che procederà alla formazione della graduatoria provvisoria. Di tale Commissione faranno parte un rappresentante della Prefettura con funzioni di Presidente, un rappresentante della Città di Torino, un rappresentante di ATC e due rappresentanti delle Associazioni Profughi, legalmente riconosciute. Tale graduatoria verrà pubblicata ed affissa per 15 giorni consecutivi nell'Albo Pretorio del Comune di Torino e nella sede di ATC, in un luogo aperto al pubblico e nel proprio sito informatico. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria gli interessati possono presentare ricorso, in bollo, alla Commissione. Non è valutabile quanto essi avrebbero potuto presentare in sede di domanda. Non sono valutabili, altresì, eventuali modifiche dei requisiti e delle condizioni oggettive e soggettive del richiedente sopravvenute dopo la data di pubblicazione del bando. Esaurito l'esame delle opposizioni, la Commissione formula la graduatoria definitiva previa effettuazione dei sorteggi a mezzo di pubblico ufficiale rogante di ATC tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio. La graduatoria definitiva è pubblicata con le stesse formalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo, e mantiene la sua validità per 5 anni a partire dalla sua approvazione.

ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

Per quanto attiene al rapporto tra dimensione dell'alloggio proposto e dimensione del nucleo familiare del richiedente deve essere rispettato quanto stabilito dal D.M. Sanità 5 luglio 1975 e smi.

L'Agenzia si riserva, qualora risultino in graduatoria soggetti non residenti nel territorio della Città metropolitana di Torino, di darne notizia al competente Assessorato regionale e alle altre Atc regionali.

Per quanto non citato nel presente bando, che sostituisce integralmente quello approvato con la deliberazione Atc n. 51/2025, vale quanto stabilito dalle leggi e disposizioni statali e/o regionali vigenti in materia.

L'informativa privacy è disponibile sul sito ATC all'indirizzo:
<https://www.privacylab.it/informativa.php?20076442393>

Allegato: elenco delle unità immobiliari messe a bando.

Torino, 5 agosto 2025


IL PRESIDENTE
Maurizio Pedrini

**Alloggi edificati con i finanziamenti della L. 4 marzo 1952 n. 137
riservati al bando profughi**

Comune	Indirizzo	Superficie principale
TORINO	VIA PARENZO	36,88
TORINO	VIA SANSOVINO ANDREA	40,33
TORINO	VIA SANSOVINO ANDREA	36,32
TORINO	VIA SANSOVINO ANDREA	36,03
TORINO	VIA SANSOVINO ANDREA	36,03
TORINO	VIA PIRANO	36,6
TORINO	CORSO CINCINNATO	36,49
TORINO	CORSO CINCINNATO	36,49